

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(approvato con deliberazione di C.C. n. 96 del 28.11.2002)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Obiettivi del Piano

Il piano disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari collocati nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, N.495.

Il piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti e alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.p.r. 16 dicembre 1992, n.495).

Fanno eccezione i cartelli segnaletici di servizi pubblici ed i cartelli posti presso i distributori di carburante ed attinenti al servizio stesso.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano le Pubbliche Affissioni in quanto già contemplate nel Regolamento che disciplina la Pubblicità e le affissioni.

ART. 2 – Oggetto del Piano

Oggetto del presente Piano Generale degli Impianti è la definizione delle tipologie, dei quantitativi e dei criteri distributivi degli impianti pubblicitari all'interno del territorio urbano del Comune di Senago nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

ART. 3 – Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari vengono classificati in : impianti Permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra; impianti Temporanei

mono o bifacciali installati sul suolo pubblico o privato per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi. Potranno avere durata superiore ai 90 giorni i cartelli pubblicitari di cantiere.

Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi. La denominazione utilizzata ai fini del presente piano è, nelle singole schede suddivise per tipologia, integrata dalla definizione di cui al Codice della Strada.

Impianti permanenti:

Pubblicitari: cartello stradale, insegna d'esercizio, pensilina di attesa bus, palina bus, transenna parapetonale, orologio, quadro turistico con annessa viaria, targa, freccia commerciale, cestino.

Impianti temporanei:

Pubblicitari: Cartello, Striscione, gonfalone/bandiera, locandina .

ART.4 - Dichiarazione e richiesta di autorizzazione

Chiunque effettua forme pubblicitarie è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione all'Amministrazione Comunale, anche cumulativa, su stampati predisposti dal Comune, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93.

In caso di omissione, si presume al 1° gennaio dell'anno di accertamento la data di inizio della pubblicità.

Dovranno essere allegati alle richieste pervenute le documentazioni sotto elencate:

- a) Planimetria in scala 1:2000 della zona circostante il nuovo impianto che dovrà essere esattamente collocato mediante bollo di colore rosso;
- b) N°2 foto in formato 18x24 del fronte dell'intero fabbricato o della zona interessata;
- c) N° 3 copie del progetto dell'impianto pubblicitario rappresentato in pianta, sezione e alzato, debitamente quotati e in scala 1:20, con precisa indicazione dei colori, forme, caratteri, materiali e tecnologie (anche dei supporti);
- d) Benestare della proprietà per l'installazione di impianti su proprietà private;
- e) Per le installazioni su terreno nella planimetria di cui al punto a) dovranno essere indicate le distanze dagli altri impianti esistenti e/o prossimi al nuovo impianto;
- f) Verifica di conformità ai disposti previsti all'interno del Piano Generale degli Impianti;

g) Copia del nulla osta del rispettivo ordine professionale per le attività concernenti la salute pubblica (medici, dentisti, ecc...)

Gli Uffici comunali preposti richiederanno, prima dell'istruttoria della pratica, parere preventivo al Comando di Polizia Municipale per ogni impianto pubblicitario installato lungo le strade o in aggetto su spazi destinati alla viabilità.

Le domande di autorizzazione incomplete nel contenuto o nella documentazione verranno respinte dall'A.C. qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro il termine di 30 gg. dalla notifica della richiesta dell'Amministrazione.

Tutte le concessioni d'uso rilasciate dal comune per la costruzione di manufatti temporanei sul suolo pubblico per cantieri di costruzioni, quali recinzioni, cesate, ponteggi ecc., vengono rilasciate con riserva esclusiva per il Comune di usare tutta la superficie esterna del manufatto per pubbliche affissioni e pubblicità temporanea.

➤ **Validità dell'autorizzazione rilasciata**

Le autorizzazioni rilasciate per i cartelli stradali e le frecce, ai sensi del presente piano, hanno validità di tre anni dalla data del rilascio, coincidente con la data del protocollo di emissione. Per tutte le altre tipologie di impianti permanenti le autorizzazioni hanno la stessa validità del contratto di appalto di fornitura.

Per le autorizzazioni in scadenza dovrà essere richiesta opportuna proroga dei termini di validità per un periodo non superiore a tre anni.

Per istanze scadute dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Resta comunque inteso che per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e di polizia stradale l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinarne la rimozione.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima dell'installazione dei cartelli stradali dovrà essere prestata da parte del titolare della richiesta idonea cauzione per un importo non inferiore ad euro 250,00. La suddetta somma sarà restituita al momento della scadenza dell'autorizzazione non seguita dal rinnovo.

➤ **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione, o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art.51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

➤ **Forme di pubblicità esterna non soggetta ad autorizzazione**

Non sono soggette ad autorizzazione le dichiarazioni relative a :

- Pubblicità mobile, effettuata con veicoli di qualsiasi specie purché contenute nella sagoma omologata dei veicoli stessi, con esclusione quindi di sovrastrutture che non siano state omologate dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile;
- Mezzi pubblicitari non luminosi, da applicare all'interno delle vetrine e che non occupino nel complesso l'intera superficie della vetrina al fine di evitare riduzione dei rapporti illuminanti interni dei locali.

➤ **Autorizzazione implicita delle domande (art. 21 del D.P.R. 26.10.72 n° 639)**

Si intendono accettate dal Comune, ove non vengano espressamente respinte nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione, indicandone i motivi, le domande relative a:

- 1) Pubblicità e le insegne di superficie sino a mezzo metro quadrato, da collocarsi su pareti preesistenti
- 2) La pubblicità e le insegne modificative di impianti preesistenti realizzate con semplice cambio di bozzetto o di soggetto, senza alterazione delle caratteristiche già in precedenza regolarmente autorizzate dal Comune;
- 3) La pubblicità non luminosa su chioschi, edicole, banche e altri manufatti purché posta al di sotto del filo di gronda;
- 4) Le insegne commerciali, targhe professionali e simili.

Le autorizzazioni di cui sopra devono essere rilasciate in forma esplicita dal comune.
Nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente non si applicano le disposizioni di cui sopra.

ART.5 Caratteristiche tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche :

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzati in materiale durevole, opportunamente trattato e verniciato per mantenere la stabilità e durabilità.
- I cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).
- Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti dovrà essere presentata opportuna dichiarazione a firma di un tecnico abilitato

ART.6 Disciplina generale di inserimento

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale redatto in conformità al combinato disposto dall'art.23 comma 6 del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285 e dall'art.51 comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, N.495 che definisce le distanze per categoria di strada.

Sono esclusi dal rispetto dei parametri distributivi gli impianti di comprovata pubblica utilità ovvero i manufatti riconducibili all'art.47 comma 7 del Regolamento per l'applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (palina bus, pensiline, transenne, cestini porta rifiuti orologi o simili) fatta salva la piena visibilità della segnaletica stradale; per tali manufatti si applicano i parametri puntuali riportati in ogni singola scheda tipologica.

ABACO GENERALE

DISTANZE IN METRI	Strade E ⁽¹⁾ ed F ⁽²⁾	
		
Posizione dell'impianto rispetto alla strada e secondo il senso di marcia		
Prima impianti semaforici	50	50
Dopo impianti semaforici	25	25
Prima intersezioni	20	20
Dopo intersezioni	20	20
Prima segnaletica stradale pericolo e prescriz.	10	10
Prima segnaletica stradale indicazione	10	10
Dopo segnaletica stradale	10	10
Prima attraversamenti pedonali	10	10
Dopo attraversamenti pedonali	10	10
Gallerie e sottopassi	10	10

(1) *strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposite corsie di manovra esterne alla carreggiata.*

(2) *Strada locale: strada urbana o extra urbana opportunamente sistemate, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strada.*



parallelo all'asse della strada



perpendicolare all'asse della strada

Art.7 Metodologia di consultazione delle schede

La simbologia utilizzata nelle schede di seguito riportate è la seguente:

< 0 = 1 mq.	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq.incluso)
1 - 3 mq.	Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. e 3 mq. (3 mq. inclusi)
3 – 6 mq.	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. e 6 mq. (6 mq. inclusi)

ART.8 Limitazioni e divieti

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a 1,5 metri.

E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

CAPO II

PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

ART.9 Tipologie degli impianti consentiti

Gli impianti per la pubblicità esterna consentiti sono i seguenti:

- Cartello stradale
- Insegna d'esercizio
- Pensilina di attesa bus
- Palina bus
- Transenna parapetonale
- Orologio
- Quadro planimetrico
- Freccia commerciale
- Targa
- Cestino
- Cartelli pubblicitari stradali a muro
- Tende parasole
- Altri mezzi pubblicitari

Il collocamento degli impianti deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'articolo 5 nonché le caratteristiche e le indicazioni delle schede di seguito riportate.

Le schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto al margine della carreggiata, la distanza da altri impianti permanenti.

Vengono inoltre indicate le prescrizioni previste per ogni singola tipologia di manufatto ammesso.

L'Amministrazione potrà autorizzare ulteriori tipologie nel rispetto delle norme del Codice della Strada così come derogare dal presente Piano, dei Regolamenti

Comunali attinenti alla materia e preventivamente autorizzate sotto il profilo edilizio.

L'Amministrazione comunale potrà altresì sulla base di presentazione di progetti particolareggiati, appositamente studiati per la città, autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari di servizio con valenza di pubblica utilità, abbinati ad elementi di arredo urbano.

Tali manufatti devono essere installati successivamente al rilascio dell'autorizzazione da richiedere ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

➤ *Cartello stradale*

Definizione: e' un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea autonoma struttura di sostegno con materiale idoneo, assolutamente non ligneo, preferibilmente in vetroresina finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 esposizione pubblicitaria: direttamente su manufatto mediante pannello serigrafato.

Superficie massima consentita 6 mq. per parte.

Sono ammesse le seguenti dimensioni:

- A) metri 1.00x0.90;
- B) metri 2.50x1.70;
- C) metri 3.00x2.00;

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO	A 1.00x0.90 m	B 2.50x1.70 m	C 3.00x2.00 m
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO			
ALTEZZA	A	B	C
H. min. (Limite inferiore)	1 m	1 m	1 m
H. max (Limite superiore)	4 m	4 m	4 m
DISTANZA	IN PRESENZA DI MARCIAPIEDE		IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE
Distanza min. dalla sede stradale misurata dalla massima sporgenza dell'impianto.	1,00 m		2,50 m

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

➤ *Insegna d'esercizio*

Definizione: si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nelle sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per quanto riguarda le insegne illuminate da luce indiretta si ritengono ammissibili esclusivamente i sistemi illuminati costituiti da faretti orientati verso l'insegna stessa, secondo i limiti e le indicazioni imposte dal codice della strada.

a) Le insegne a cassonetto sono ammesse solo inserite nell'apposita cartella porta insegna, non debordanti dalle spallette dei negozi.

Nel caso in cui non esista la cartella porta insegna verrà valutato caso per caso la possibilità di inserimento dell'insegna in punti diversi con attenzione al decoro del fabbricato su cui è inserita ed alle caratteristiche della strada o via su cui si affaccia.

b) All'altezza del sopraluce sono ammesse solo insegne a lettere filiformi senza cassonetto o fondale, non devono ostacolarne la funzionalità o debordarne dalla larghezza

c) Non sono ammesse insegne da posizionare nel sopragronda.

d) Sono ammesse insegne sui parapetti delle finestre o sulle balaustre di balconi e terrazzi, compatibilmente con le caratteristiche delle facciate e dell'ambiente,

solo se insegne di esercizi che mancano di ogni altra possibilità di segnalazione e su valutazione espressa dalla commissione edilizia. Non devono comunque superare i centimetri 30 di altezza e non ridurre i rapporti aeroilluminanti dei locali retrostanti sotto i limiti consentiti da regolamento locale di igiene vigente.

E' d'obbligo l'ordinaria e straordinaria (se necessario) manutenzione delle insegne e dei supporti pubblicitari.

Le insegne in difetto di manutenzione saranno considerate abusive a tutti gli effetti

➤ Insegna a bandiera

Le insegne a bandiera devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- Non interferire con l'apertura di serramenti o visivamente con qualsiasi elemento di segnaletica;
- Non essere poste ad altezza inferiore a m 3,50 nelle strade dotate di marciapiede in rilievo ed essere comunque a distanza non inferiore a m 0.50 dal filo del marciapiede;
- Non essere poste ad altezza inferiore a m 5,01 nelle strade non dotate di marciapiede in rilievo o dotate di semplice corsia pedonale, e a distanza non inferiore a 1 m dalla carreggiata.

Le insegne di cui sopra devono essere statisticamente sicure e non possono avvalersi di sovrastrutture di fissaggio di dimensioni eccedenti all'insegna stessa.

Non sono ammessi impianti installati sul suolo pubblico.

➤ *Pensilina di attesa bus*

Definizione: struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, direttamente o con sovrapposizione di elementi o simili.

E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 4 mq. , o comunque parallela agli assi viari; se perpendicolare, solo sul fianco della pensilina opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.

L'inserimento pubblicitario deve comunque garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

➤ *Palina bus*

Definizione: struttura a bandiera posta lungo il tracciato del servizio di trasporto pubblico urbano ancorata al suolo da idonea struttura, finalizzata a indicare gli orari dei mezzi pubblici e contenente messaggi pubblicitari.

➤ *Transenna parapetonale*

Definizione: struttura pubblicitaria mono o bifacciale o altri mezzi espositivi, di superficie inferiore a 1 mq. solidamente vincolati a barriere parapetonali.

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO	
Dimensione	≤ 1 MQ
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	
ALTEZZA	
H. min (Limite inferiore)	0,20 m
H. max (Limite superiore)	1,20 m
DISTANZA	
	IN PRESENZA DI MARCIAPIEDE
Distanza min. dal limite della carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto	0,20 m
Distanza da altri tipi di impianti	10,00 m

Gli impianti dovranno essere di colore nero e/o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

Superficie pubblicitaria massima ammissibile su singola transenna 1,00 mq.

➤ *Orologio*

Definizione: struttura integrata ad orologi, barometri ecc; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

Gli impianti dovranno essere di colore nero e/o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO		
Dimensione	≤ 1 MQ	
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO		
ALTEZZA		
H. min. (Limite inferiore)	2,20 m	
H. max (Limite superiore)	3,20 m	
DISTANZA	IN PRESENZA DI MARCIAPIEDE	IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE
Distanza min.dal limite carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto	almeno 50 cm dal filo del medesimo	a metri 2,00 dal limite della carreggiata.

➤ *Quadro Turistico con annessa viaria*

Definizione: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla esposizione di planimetrie e diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali pannelli serigrafati e simili.

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	DIMENSIONE DELL'IMPIANTO
	≤ 6 MQ
ALTEZZA	
H. min (Limite inferiore)	1,00 m
H. max (Limite superiore)	3,50 m
DISTANZA	
Distanza min.dal limite carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto	2,00 m

Gli impianti dovranno essere di colore nero e/o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

➤ *Stendardo / Bandiera*

Definizione: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Superficie massima consentita pari a 2,80 mq.

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO	
Dimensione	1 – 2,80 MQ
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	
ALTEZZA	
H. min. (Limite inferiore)	2,50 m
H. max (Limite superiore)	6,00 m
DISTANZA	
Distanza min.dal limite carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto	2,00 m
LARGHEZZA	
L. max	0,80 m

La struttura portante dovrà essere di colore nero e/o comunque compatibile con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

➤ *Freccia industriale/ artigianale e commerciale*

Definizione: è un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea autonoma struttura di sostegno con materiale idoneo, assolutamente non ligneo, finalizzato come segnale di direzione delle industrie o attività commerciali rivolti alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Le quantità e le zone che occuperanno tali impianti sono quelli definiti nell'allegata planimetria.

Ogni impianto dovrà contenere da un minimo di 3 a un massimo di 6 frecce più una a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le singole frecce dovranno avere lo sfondo nero e le lettere colore giallo rifrangente con possibilità di inserimento, in un riquadro di cm.20x20, del logo a colori.

Gli impianti dovranno essere di colore nero e/o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

Previo rilascio di autorizzazione, l'impianto può essere messo in opera solo seguendo le precise indicazioni fornite nel presente piano.

La ditta che installa supporti e frecce s'assume l'obbligo della manutenzione dell'intero impianto, provvede alla rimozione e allo spostamento su richiesta del

Comune. Si assume ogni responsabilità di danni a cose persone e animali che l'impianto stesso potrebbe provocare.

➤ *Targa*

Sono ammesse targhe professionali e simili purché autorizzate dal rispettivo ordine professionale.

Le targhe dovranno essere installate adiacenti agli ingressi dei relativi studi e/o locali adibiti all'esercizio delle attività, dovranno essere di materiale non deperibile, in ottone, alluminio o materiale alternativo.

La dimensione della targa singola non può superare i 600 cm² i raggruppamenti di targhe non possono superare i 2.400 cm² .

Gli impianti potranno essere valutati caso per caso in relazione al decoro dell'immobile su cui sono fissati.

➤ *Cestino*

Definizione: elemento vincolato al suolo da idonea struttura o da un paletto di sostegno utilizzato come contenitore rifiuti e potenziale mezzo di diffusione di messaggi pubblicitari.

Le zone interessate da tali impianti oltre le strade saranno i parchi comunali, le scuole, le piazze e i servizi pubblici in genere.

Nel capitolato sarà inoltre fissata la quantità minima e massima prevista.

Gli impianti dovranno essere di colore nero e/o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

➤ *Cartelli pubblicitari stradali a muro*

I cartelli pubblicitari stradali a muro sono autorizzati solo su pareti di frontespizio nudo. Devono essere confezionati con materiali idoneo ad assicurarne l'aspetto decoroso nel tempo, e comunque non ligneo.

E' facoltà degli uffici comunali esprimere parere sul dimensionamento del cartello, che possono sentire parere consultivo della Commissione Edilizia.

➤ Tende parasole

Le tende parasole, con o senza iscrizione pubblicitaria, sono da considerarsi Opere di Edilizia Minore ai sensi del Regolamento Edilizio.

La richiesta di autorizzazione ad apporvi iscrizione e/o disegno a scopo pubblicitario, può essere contestuale o successiva alla suddetta autorizzazione edilizia ed è subordinata alla procedura autorizzativa di cui al presente regolamento.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare m 1,50 e comunque dovrà essere adeguata alla larghezza del marciapiede se inferiore a m 1,50. ed avere un'altezza non inferiore a m 2,00.

Per quelle dei piani superiori, come pure per gli altri infissi, la sporgenza dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.

Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, nelle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

➤ Altri mezzi pubblicitari

Definizione: si definiscono altri mezzi pubblicitari gli elementi che non rientrano nelle caratteristiche di cui ai precedenti punti poiché derivanti da nuove tecnologie o da future esigenze pubblicitarie.

L'installazione di tali impianti pubblicitari sarà valutata caso per caso.

Gli impianti dovranno essere comunque di colore nero o comunque compatibili con le scelte di arredo urbano operate dal comune.

PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

ART.10 Tipologia degli impianti consentiti

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi.

Impianti di pubblicità temporanei previsti:

- Cartello
- Striscione
- Stendardo/ bandiera
- Locandina

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia indicata nelle schede di seguito riportate.

E' altresì consentita l'esposizione pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologie qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno autorizzarle. La particolarità di tali forme pubblicitarie fa sì che non sia possibile predisporre schede specifiche ma che sia necessario valutare di volta in volta, previa specifica istruttoria, la rispondenza al Codice della Strada così come derogato dal presente Piano ed ai Regolamenti comunali attinenti alla materia in analogia a quanto previsto per le altre forme pubblicitarie.

Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti sui ponteggi dei cantieri edili, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro è ammessa una superficie massima di 6 metri quadrati complessivi per ciascun soggetto pubblicizzato.

➤ *Cartello*

Definizione: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea autonoma struttura di sostegno con materiale idoneo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili;

Esposizione pubblicitaria: direttamente su manufatto mediante pannello serigrafato, cartaceo o simili

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO		
Dimensioni ammesse	0,70x1,00 m	1,00x1,40 m
DISTANZA	IN PRESENZA DI MARCIAPIEDE	IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE
Distanza min. dalla sede stradale misurata dalla massima sporgenza dell'impianto.	1,00 m	2,50 m

➤ *Striscione*

Definizione: elemento bidimensionale realizzato in materiale idoneo, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa situato trasversalmente su vie o piazze.

La misura massima consentita è di mq.8, l'altezza massima consentita è di m.1,00.

Sarà posizionato in modo da non occultare i cartelli stradali, semafori, indicazioni pubbliche.

È vietato utilizzare quali mezzi di sostegno pali della pubblica illuminazione, alberi e cartellonistica stradale.

Lo striscione dovrà essere posto ad un'altezza minima sul filo inferiore dello stesso pari a m. 5.01 da terra.

➤ *Stendardo/bandiera*

Definizione: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'impianto dovrà essere vincolato al suolo da idonea autonoma struttura di sostegno realizzata con materiale idoneo;

Superficie massima consentita pari a 3 mq.

DIMENSIONE DELL'IMPIANTO	
Dimensione	1 – 2,80 MQ
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	
ALTEZZA	
H. min. (Limite inferiore)	2,50 m
H. max (Limite superiore)	6,00 m
DISTANZA	
Distanza min.dal limite carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto	2,00 m
LARGHEZZA	
L. max	0,80 m

È vietato utilizzare altri mezzi di sostegno quali pali della pubblica illuminazione, alberi e cartellonistica stradale.

Ai fini dell'autorizzazione dovrà essere presentata opportuna dichiarazione di assunzione di responsabilità relativamente alla messa in sicurezza ed al mantenimento in sicurezza dell'impianto nei confronti di eventuali rischi o danni provocati a terzi.

➤ *Locandina*

Definizione: Si definisce locandina l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Le locandine reclamizzanti attività commerciali sono consentite solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede, per attività circensi e per manifestazioni o spettacoli di rilievo, escludendosi pertanto le usuali promozioni commerciali, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.6 e 8 e comunque non su sostegni di segnaletica stradale, impianti semaforici, pali dell'illuminazione pubblica, alberi ecc.

Il quantitativo massimo ammesso per le installazioni di cui sopra è di n.10 mezzi pubblicitari per richiedente (30 per attività circense e manifestazioni o spettacoli di rilievo).

Il periodo massimo di esposizione è di 20 gg. e la dimensione massima ammessa è di cm.70x100.

In caso di posizionamento dell'impianto sul marciapiede deve essere garantito il transito pedonale.

Art. 11 Cauzione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, di provvedere alla rimozione degli impianti di pubblicità temporanea entro la data di scadenza del termine dell'autorizzazione rilasciata.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 10 al metro quadrato con un minimo di 50 Euro; la suddetta somma verrà restituita allorquando il titolare dell'autorizzazione avrà ottemperato alla rimozione entro i termini indicati.

Art.12 Concessioni

L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio, su beni di proprietà comunale, appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, impianti pubblicitari anche con valenza di pubblica utilità.

La concessione viene rilasciata, fatto salvo lo svolgimento di apposite procedure nel modo consentito dalla legge, dal responsabile preposto al rilascio delle autorizzazioni sentito il parere degli uffici interessati per competenza.

La concessione è disciplinata da apposita convenzione nella quale dovranno essere indicati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per danni, revoca e quant'altro necessario ad assicurare un corretto rapporto.

L'amministrazione comunale può disporre, con ordinanza motivata, la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati per ragione di pubblico interesse, a cura e spese del titolare del mezzo.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto sarà considerato abusivo con conseguente applicazione di norme e regolamenti in materia.

Art.13 Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente Piano si applica l'art. 24 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal nuovo codice della Strada.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 ad Euro 1032,91. Per l'applicazione di quest'ultima sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 N.689.

In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

Art.14 Revoca dell'autorizzazione

L'Amministrazione Comunale può revocare l'autorizzazione relativa al singolo impianto, in qualsiasi momento, chiedere la rimozione e il ripristino dello stato precedente per motivi di riassetto territoriale-urbanistico, di emanazione di nuove leggi, decreti, regolamenti, di pubblica sicurezza, di decoro urbano e di pubblica utilità.

La revoca dell'autorizzazione avverrà con ordinanza sindacale, notificata al privato, in cui si prevedono fino ad un massimo di 60 gg. di tempo per l'ottemperanza dell'ordinanza stessa.

La revoca dell'autorizzazione in argomento potrà comportare eventuali risarcimenti da parte dell'Amministrazione Comunale nei casi indicati dall'ordinanza di rimozione, per il periodo non utilizzato.

NORME TRANSITORIE

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Piano disciplina, a partire dalla sua approvazione, tutti gli impianti pubblicitari, anche quelli in essere già autorizzati.

Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti devono essere sottoposti a verifica di conformità da parte del titolare dell'autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.G.I. mediante autocertificazione redatta ai sensi del T.U. n. 445/2000

Fermo restando che:

- a. Nel caso di riscontrata non conformità da parte dell'Amministrazione Comunale di alcuni impianti entro 6 mesi dal ricevimento dell'autocertificazione, l'impianto stesso dovrà essere adeguato, a cura del titolare dell'autorizzazione, alle disposizioni del presente Piano Generale degli Impianti, entro 6 mesi dalla data della comunicazione di non conformità da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il rimborso dell'imposta eventualmente pagata qualora l'impianto dovesse essere rimosso;
- b. Nel caso di difformità per inosservanza di prescrizione coattive l'impianto deve essere reso conforme entro 6 mesi dalla data della comunicazione di non conformità da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c. Nel caso di difformità per cattivo stato di conservazione, l'impianto deve essere ricondotto nell'ambito dei criteri oggettivi di funzionalità, decoro, e sicurezza entro 6 mesi dalla data di comunicazione di non conformità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Trascorsi inutilmente tali termini, gli impianti che risultassero ancora non conformi al Piano Generale degli Impianti viene applicato il disposto di cui all'art. 23 comma 13 quater del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Piano Generale degli impianti entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2003, da tale data si devono ritenere abrogate, ove incompatibili, le disposizioni

contenute in altri regolamenti comunali, che interferiscono con la materia di cui al Piano Generale degli Impianti.

INDICE

ART.1	Obiettivi del Piano	pag. 2
ART. 2	Oggetto del Piano	pag. 2
ART. 3	Classificazione degli impianti pubblicitari	pag. 2
ART.4	Dichiarazione e richiesta di autorizzazione	pag. 3
ART.5	Caratteristiche tecniche	pag. 6
ART.6	Disciplina generale di inserimento	pag. 6
ART.7	Metodologia di consultazione delle schede	pag. 8
ART.8	Limitazioni e divieti	pag. 8
ART.9	Tipologie degli impianti consentiti	pag. 9
ART.10	Tipologia degli impianti consentiti	pag. 18
Art.11	Cauzione	pag. 21
Art.12	Concessioni	pag. 21
Art.13	Sanzioni	pag. 21
Art.14	Revoca dell'autorizzazione	pag. 22
Art.15	Disposizioni transitorie e finali	pag. 23
Art.16	Entrata in vigore	pag. 23